



Comune di Soragna

Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N° 48

DEL 31/12/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DELIBERA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2022.

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trentuno** del mese di **Dicembre**, alle ore **15:30**, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e secondo quanto disciplinato dal vigente *Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica*, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo	P	A	N.	Nominativo	P	A
1	CONCARI MATTEO	X		8	FANFONI GABRIELE	X	
2	IACONI FARINA SALVATORE	X		9	PEZZANI REMO	X	
3	CERGNUL ELEONORA	X		10	PARONI SILVIA		X
4	PIROLI MARIA PIA	X		11	MORI ELISA		X
5	BERTINI UMBERTO	X		12	GIORDANI FEDERICO		X
6	ALINOV I VONNE	X		13	MALVISI BENEDETTA		X
7	MARASI BETTY	X					

Totale Presenti: **9**

Totale Assenti: **4**

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Beduschi , che provvede alla stesura del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Matteo Concari assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 42, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede fra le competenze dell'organo consiliare, alla lettera f), l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate comunali, approvato con propria deliberazione n. 7 del 30/04/2021, ed in particolare l'articolo 5 che Indica:

“In via generale, a norma del D.lgs. n.267/2000, art. 172, comma 1 - lett. c), dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 448/2001 e dell’art.1, comma 169 della Legge n.269/2006, gli enti locali deliberano i regolamenti, le tariffe e le aliquote, relative alle entrate e ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Dato atto che presso il Comune di Soragna sono vigenti i seguenti tributi attivi, sui quali l'ente detiene autonomia regolamentare:

- TARI (tributo comunale sui rifiuti);
- IMU (nuova IMU)
- addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (addizionale IRPEF);

Avuto presente che, ai sensi del principio contabile applicato della programmazione – Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, modificato e integrato con D.M. 18/05/2018, il Documento Unico di Programmazione – DUP – con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione, deve definire, tra l'altro, gli indirizzi generali in relazione alle entrate, con particolare riferimento ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;

Considerato che l'attuale quadro di finanza pubblica prevede, in particolare,

- la competenza consiliare per l'approvazione delle aliquote e tariffe relative a IMU, TARI e addizionale IRPEF
- l'obbligo di inoltrare al Ministero dell'Economia e Finanze – MEF – le deliberazioni relative ad IMU esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- per la TARI, l'inserimento nel citato Portale deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

Visti

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Ritenuto che

- in relazione alla componente imposta municipale propria (IMU): il mantenimento delle aliquote IMU nelle stesse misure già determinate e applicate nell'anno 2021 risponda all'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio, oltre che ad esigenze di equità fiscale;
- in relazione all'addizionale comunale all'IRPEF: la conferma dell'aliquota di applicazione del tributo, nella misura massima del 0,8%, e della

soglia reddituale di esenzione in € 10.000,00 risponda all'esigenza di garantire l'equilibrio del bilancio, oltre che ad esigenze di equità fiscale;

Considerato che:

- Con deliberazioni nn. 443 e 444 del 31/10/2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, sulla base dei quali sono state determinate le componenti tariffarie per l'anno 2021;
- ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con deliberazione 3/8/2021 363/2021/R/RIF con oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025" ha deliberato l'avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 e che verrà recepito da ATERSIR;

Ritenuto pertanto di provvedere con successivi atti e sulla base dei nuovi criteri stabiliti con le sopra citate deliberazioni di ARERA ed elaborate dalla locale Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR – a definire il PEF 2022 con il nuovo piano tariffario, dando atto che le previsioni iscritte in bilancio sono state stimate sulla base delle poste iscritte nell'anno 2021;

Richiamati:

- l'articolo 149, comma 8, del T.U.E.L., che prevede il diritto dell'ente locale alla riscossione di tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza, con la relativa facoltà di determinazione degli stessi, anche in modo non generalizzato;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con propria deliberazione n. 8 del 5 marzo 2007, e successivamente modificato con propria deliberazione n. 4 del 9 febbraio 2009;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'articolo 42;
- lo Statuto comunale vigente, e in particolare l'articolo 9;

Acquisiti gli esiti dei controlli interni, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del T.U.E.L. e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni:

- dal Responsabile del settore Tributi D.ssa Michela Onesti, in merito alla regolarità tecnica - amministrativa, che ha espresso: «**parere favorevole**»;
- dal Responsabile del settore finanziario D.ssa Alice Dall'Aglio, in merito alla regolarità contabile, che ha espresso: «**parere favorevole**»;

Acquisito inoltre il **parere favorevole** del Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'articolo 31 del vigente Statuto;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riassunti nel verbale unico di seduta;

Atteso l'esito della votazione, resa in forma palese per appello nominale, che si riassume nelle seguenti risultanze:

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 0

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0

DELIBERA

1. **Di confermare** le aliquote di applicazione e le agevolazioni ai fini dell'imposta municipale propria (**IMU**) per l'anno **2022**, nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA %
ABITAZIONE PRINCIPALE NON DI LUSO	ESENTI
ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO CAT. A/1, A/8 e A/9 e RELATIVE PERTINENZE (comma 748 L. 160/2019) DETRAZIONE PREVISTA € 200,00	0,40
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI (comma 750 L. 160/2019)	0,10
BENI MERCE (comma 751 L. 160/2019)	ESENTI
TERRENI AGRICOLI (<i>posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli</i>) (comma 752 L. 160/2019)	ESENTI
TERRENI AGRICOLI (<i>non posseduti né condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli</i>) (comma 752 L. 160/2019)	0,80
FABBRICATI GRUPPO "D" (comma 753 L. 160/2019)	1,06
ALIQUOTA ORDINARIA per altri immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (comma 754 L. 160/2019)	1,06

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2. **Di rinviare** l'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe per la **TARI – TASSA SUI RIFIUTI** a seguito del piano finanziario definitivamente approvato dall'organo competente (ATERSIR), in applicazione delle nuove direttive e delle prescrizioni contenute nella deliberazione di ARERA del 3/8/2021 n. 363/2021/R/RIF con oggetto: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025"
3. **Di confermare** l'aliquota di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021, nella misura del **0,8%** e la soglia reddituale di esenzione in € **10.000,00**;
4. **Di incaricare** il Responsabile del Servizio Tributi ad assumere gli atti di gestione conseguenti al presente provvedimento e ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale e di trasparenza prescritti dalla vigente normativa.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di consentire la tempestiva definizione delle tariffe e la predisposizione del progetto di bilancio di previsione in tempo utile per l'approvazione definitiva entro gli attuali termini di legge;

Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.;

Atteso l'esito della votazione, resa in forma palese per appello nominale, che si riassume nelle

seguenti risultanze:

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 9, votanti n. 9, astenuti n. 0

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Matteo Concari

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Beduschi